

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(CODICE FISCALE N°80213470588)
SMART CIG Z5A1EFAB08

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società MBDA ITALIA S.p.a. con sede legale in Roma per il ripristino scorte e dotazioni e rinnovamento supporto logistico Teseo, per l'importo complessivo di € 2.020.000,00 (duemilioneventimila/00).

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della

della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI:

- il dott. Valerio CHIAPPERINI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n°3 in data 15/04/2016, registrato alla Corte Conti in data 12/05/2016 e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "Società",
- l'Ing. Pier Paolo Cicciola, nato a Montefalco (PG) il giorno 01/04/1966, in qualità di procuratore speciale della società "MBDA ITALIA S.p.A." con sede legale in Roma, Via Monte Flavio, 45, (codice fiscale n. 06700621003) come risulta dalla visura camerale in data 20/06/2017 e dalla Procura n. 68367 di Repertorio in data 04/12/2017.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto

in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 42 del 09/06/2017 è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 19/06/2017;
- la società ha presentato offerta in data 20/07/2017, unitamente al "Patto di integrità" sottoscritto in data 03/07/2017, allegato al contratto;
- a seguito di parziale variante del mandato di MARICOMLOG Napoli e della conseguente variante alla relazione preliminare, è stata inviata una nuova richiesta di offerta alla Società in data 11/10/2017,
- la società ha presentato l'offerta integrativa in data 31/10/2017;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della società in data 15/11/2017;
- in data 20/11/2017 la società ha accettato l'importo e i prezzi unitari per le attività richieste.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché

l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della difesa, nonché del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RP) è il Direttore della 8ª Divisione di NAVARM.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà indicato dal RUP successivamente all'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di

sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire quanto segue:

Lotto 1: Fornitura di nr. 196 accenditori bombole di azoto, suddivisi in nr. 3 sublotti come di seguito specificato:

- **Sublotto 1.a:** Fornitura di nr. 100 accenditori bombole di azoto;
- **Sublotto 1.b:** Fornitura di nr. 50 accenditori bombole di azoto;
- **Sublotto 1.c:** Fornitura di nr. 46 accenditori bombole di azoto.

Lotto 2: Fornitura di nr. 90 candele piriche, comprensive di grani pirici, suddivisi in nr. 2 sublotti, come di seguito specificato:

- **Sublotto 2.a:** Fornitura di nr. 60 candele piriche;
- **Sublotto 2.b:** Fornitura di nr. 30 candele piriche;

Lotto 3: Fornitura di Parti di ricambio per il Banco Automatico di prova missile Teseo MK2/A.

Lotto 4: Aggiornamento dello studio tecnico-economico per adattare la configurazione export del nuovo contenitore/lanciatore, già sviluppato e qualificato, alla configurazione MMI.

Lotto 5: Attività di ispezione e revisione a richiesta di contenitori di lancio Teseo MK2, come di seguito specificato:

- a) Attività di ispezione iniziale del contenitore missile TESEO;
- b) Attività di allungamento vita del contenitore missile TESEO, comportante la revisione del contenitore stesso, la fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione sul contenitore, fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita.
- c) Attività di riparazione del contenitore con fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione.
- d) Attività di allungamento vita del contenitore missile TESEO ridotta, comportante la revisione del contenitore stesso e la fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita.

Il lotto minimo di contenitori, per richiedere le prestazioni indicate nell'Annesso 2 dell'Appendice Tecnica, è fissato in nr. 3.

4.2 I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui all'Appendice Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.3 In relazione alle attività oggetto di fornitura, le parti non ritengono di dover procedere alla

elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo delle prestazioni è di € 2.020.000,00 (duemilioneventimila/00), di cui € 43.674,95

(quarantatremilaseicentosettantaquattro/95) per i costi inerenti la sicurezza del lavoro interni alla Società, oltre ad IVA di € 38.659,71 (trentomilaseicentocinquantanove/71).

Le prestazioni sono ripartite come segue:

Lotto 1: € **316.170,90** (trecentosedicimilacentosettanta/90)

• **Sublotto 1.a:** Importo € **161.311,68** (centosessantunomilatrecentoundici/68);

• **Sublotto 1.b:** Importo € **80.655,84** (ottantamila-seicentocinquantacinque/84);

• **Sublotto 1.c:** Importo € **74.203,37** (settantaquattromiladuecentotre/37).

Lotto 2: € **402.128,41** (quattrocentoduemilacentoventotto/41)

• **Sublotto 2.a:** Importo € € **268.085,61** (duecentosessantottomilaottantacinque/61);

• **Sublotto 2.b:** Importo € **134.042,80** (centotrentaquattromilaquarantadue/80);

Lotto 3:

Importo € **175.725,94** (centosettantacinquemila-
settecentoventicinque/94) oltre ad IVA di €
38.659,71 (trentomilaseicentocinquantanove/71).

Lotto 4:

Importo € 10.030,23 (diecimilaetrenta/23).

Lotto 5:

L'importo complessivo massimo delle prestazioni
ammonta ad € 1.077.284,82
(unmilionesettantasettemiladuecentottantaquattro/82
).

I singoli importi da riconoscere alla Società per
ognuna delle prestazioni a richiesta, di cui al
precedente Articolo 4 e come specificato
nell'Appendice Tecnica, sono i seguenti:

a) attività di ispezione iniziale dei contenitori
missili TESEO:

Importo € 9.204,94 (novemiladuecentoquattro/94);

b) attività di allungamento vita del contenitore
missile TESEO, comportante la revisione del
contenitore stesso, la fornitura delle necessarie
parti di rispetto e relativa installazione,
fornitura della documentazione e certificazione
estensione vita.

Importo totale per ciascun contenitore sottoposto
a revisione pari ad € 76.904,07 (settantaseimila-
novecentoquattro/07);

c) Attività di riparazione del contenitore con fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione.

Il prezzo delle attività di riparazione di ciascun contenitore sarà determinato, in funzione delle attività che si renderanno necessarie e delle parti di rispetto che saranno impiegate, sulla base del tipo di avaria riscontrata; l'elenco delle attività di riparazione, delle parti di rispetto richiedibili ed i relativi prezzi e tempi sono riportati in Allegato C e D della Specifica Tecnica della revisione dei contenitori.

d) Attività di allungamento vita del contenitore missile TESEO ridotta, comportante la revisione del contenitore stesso e la fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita.

Importo totale per ciascun contenitore revisionato pari ad € 52.998,04 (cinquantaduemilanovecento-novantotto/04).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa

applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dall'Istituto a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n° 1153428 di € 101.000,00 (Euro centounomila/00), rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia 025 ESPERIA LAZIO Roma, in data 28/11/2017, pari al 5%

dell'importo contrattuale.

La predetta polizza sarà svincolata dalla 12^ Divisione proporzionalmente ai pagamenti effettuati, dandone comunicazione al garante, alla Ditta contraente, alla competente Divisione tecnica ed alla 11^ Divisione.

Lo svincolo integrale della cauzione definitiva è richiesto dal contraente alla competente divisione tecnica al termine dell'esecuzione contrattuale.

La Divisione tecnica a sua volta trasmette alla 12^ Divisione la richiesta di svincolo unitamente all'attestazione del R.U.P. della regolare esecuzione del contratto. La 12^ Divisione procede allo svincolo integrale della cauzione, dandone comunicazione al garante, alla Ditta contraente, alla competente Divisione tecnica ed alla 11^ Divisione.

Le cauzioni eventualmente prestate per il pagamento anticipato del saldo sono svincolate secondo la seguente procedura:

- La Divisione tecnica allo scadere del periodo di garanzia invia alla 12^ Divisione il verbale di fine garanzia unitamente all'attestazione da parte del R.U.P. del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
- La 12^ Divisione procede allo svincolo della

cauzione, dandone comunicazione al garante, alla Ditta contraente e alla competente Divisione tecnica.

Tutte le comunicazioni relative agli svincoli delle cauzioni suddette saranno inviate dalla Direzione degli Armamenti Navali esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Istituto garante e della Ditta contraente.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto, ai sensi dell'art.113 del D.P.R. n.236 del 15 novembre 2012, saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società, da inviare al Direttore dell'esecuzione e, per conoscenza, al R.U.P. entro i seguenti termini:

8.1.1 Lotto 1:

• Sublotto 1.a:

240 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

• Sublotto 1.b:

365 giorni solari decorrenti dal giorno successivo

a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

• **Sublotto 1.c:**

545 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.2 Lotto 2:

• **Sublotto 2.a:**

240 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

• **Sublotto 2.b:**

365 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.3 Lotto 3:

180 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società,

della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.4 Lotto 4:

240 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.1.5 Lotto 5:

I termini entro i quali l'Amministrazione Difesa avrà facoltà di richiedere alla Società l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, e scadranno il 31/12/2020.

a) Attività di ispezione iniziale dei contenitori missili TESEO.

Il CIMA di Aulla metterà a disposizione, presso gli stabilimenti della Società, i contenitori missili TESEO.

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla data di consegna di ciascun contenitore, la Società dovrà effettuare le attività di ispezione iniziale,

secondo quanto riportato nell'Appendice Tecnica allegata, e consegnare a DUTNAV La Spezia il Rapporto Tecnico, compilato come descritto in Appendice Tecnica, dal quale dovranno essere desumibili oltre allo stato di conservazione del contenitore anche eventuali avarie riscontrate. In caso di presenza di avarie, il Rapporto Tecnico dovrà contenere un dettagliato preventivo per il successivo eventuale intervento di riparazione. Nel Rapporto Tecnico dovranno essere indicate le attività e le parti di rispetto necessarie per l'esecuzione dell'intervento di riparazione e computato il relativo prezzo, sulla base di quanto riportato all'Art. 5. Nel preventivo dovranno inoltre essere indicati i tempi necessari alle attività di riparazioni desunti dall'Annesso 2 dell'Appendice Tecnica al presente contratto.

Per i Lanciatori, ancora all'interno del settimo anno di vita dopo l'ultima revisione, è possibile un ciclo di revisione ed allungamento vita ridotto

se durante l'attività di ispezione, per tali lanciatori, non emerge la necessità di operare alcuna sostituzione di materiale né di effettuare alcuna attività di verniciatura né riparazione,

si può eseguire il ciclo di allungamento vita ridotto come da Art.5.

All'ispezione parteciperanno appositi rappresentanti di DUTNAV di La Spezia.

Al termine di ciascuna ispezione sarà prodotto il Verbale di eseguita attività che dovrà essere inoltrato al DEC.

DUTNAV La Spezia valuterà il Rapporto Tecnico e in alternativa potrà:

A. notificare alla Società l'eventuale ordine di restituzione del contenitore, che sarà ritirato a cura del CIMA Aulla.

B. effettuare le richieste alla Società di fornitura delle prestazioni di:

- allungamento vita del contenitore missile TESEO, comportante la revisione del contenitore stesso, la fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione, fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita, concordate in sede di ispezione iniziale;

- allungamento vita del contenitore missile TESEO ridotta, comportante la revisione del contenitore stesso e la fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita;

- riparazione del contenitore con fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione, qualora in sede di ispezione iniziale sia stata verificata la sussistenza di eventuali avarie.

DUTNAV La Spezia compilerà l'Allegato E dell'Annesso 2 dell'Appendice Tecnica, dal quale dovranno risultare:

- i prezzi singoli e il prezzo totale delle prestazioni;
- i termini di presentazione al collaudo delle prestazioni stesse, da effettuare sul contenitore.

b) Attività di allungamento vita e di riparazione dei contenitori missili TESEO con fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita.

Nel caso in cui DUTNAV La Spezia, successivamente alla consegna del Rapporto Tecnico di Ispezione Preliminare, richieda l'attività di allungamento vita del contenitore ispezionato la Società dovrà espletare tali attività sul contenitore stesso.

La Società dovrà inoltre comunicare l'approntamento alle prove di verifica di conformità del contenitore revisionato/riparato, corredato della documentazione e certificazione

di estensione vita, al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo, entro 150 giorni solari dalla data di ricezione da parte della Società della relativa richiesta allungamento vita del contenitore.

Nel caso in cui DUTNAV La Spezia richieda contestualmente all'effettuazione delle attività di allungamento vita anche l'effettuazione delle prestazioni di riparazione del contenitore stesso, la Società dovrà effettuare tutte le attività richieste entro i termini di adempimento, desumibili dal relativo Rapporto Tecnico di Ispezione Preliminare, che saranno indicati nelle relative richieste. Il termine di approntamento alle prove di verifica di conformità delle prestazioni sarà comprensivo sia delle attività di allungamento vita (150 giorni solari) sia dei termini relativi alle attività di riparazione di volta in volta richieste.

Qualora durante le attività di allungamento vita dei contenitori TESEO emergano avarie, non precedentemente diagnosticate all'atto dell'ispezione iniziale, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione a DUTNAV La Spezia, che a sua volta ordinerà le attività aggiuntive. In tal caso i tempi intercorrenti tra la data di

comunicazione della Società e la data di ricezione, da parte della Società stessa, della relativa richiesta di riparazione non saranno computati nei termini complessivi di adempimento.

La Società dovrà rendere disponibili per il ritiro, presso i propri stabilimenti, i contenitori revisionati/riparati entro 20 giorni solari dalla data di notifica dell'avvenuto superamento delle prove di verifica di conformità.

Il ritiro degli

stessi sarà effettuato a cura del CIMA Aulla.

La Società dovrà consegnare al CIMA Aulla, all'atto della consegna dei contenitori, oggetto delle attività di cui al presente contratto, la seguente documentazione:

- dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate da Notaio;
- speciale cauzione bancaria o assicurativa nelle forme previste dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58.

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi fosse indicata, deve prevedere il rinnovo automatico almeno trimestrale della validità fino al momento dello svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.

La Società rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della Marina Militare, anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di consegna dell'eventuale materiale residuo.

8.2 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.3 La Società dovrà consegnare i materiali dei rimanenti lotti, secondo quanto di seguito specificato:

- Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 presso il CIMA di Aulla;

- Lotto 4 a NAVARM 8^ Divisione.

I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Società.

8.4. La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del lotto contrattuale rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Appendice Tecnica.

8.5 La Commissione incaricata delle prove di verifica di conformità dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica

di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del lotto di riferimento.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.6 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno accettabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora

tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina nel verbale la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.7 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del d.P.R. 236/2012 (artt.112/116).

8.8 A conclusione delle suddette prove di Verifica di Conformità con esito positivo il soggetto incaricato delle prove, tenuto conto delle eventuali osservazioni dell'esecutore, provvederà tempestivamente ad inviare il Certificato di Verifica di conformità al R.U.P. ai fini della relativa accettazione.

8.9 Per il solo **Lotto 5**, al termine di ciascun trimestre, e per tutta la durata del contratto, il soggetto incaricato delle prove di verifica di conformità dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati

nell'Appendice Tecnica, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati al DEC;

b) inviare al DEC i Verbali di fine garanzia.

La verifica di conformità effettuata sui vari ordinativi sarà verbalizzata, con l'emissione del certificato di conformità, a cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre di pertinenza, al fine della successiva liquidazione.

8.10 Per tutti gli altri lotti la verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del Certificato di Verifica di conformità e la sua accettazione da parte del RUP, da comunicare alla Società entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla prove di verifica inoltrata dalla Società.

8.11 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.12 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di

ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in

aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso dell'Istituto contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Difesa, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile unico del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente, ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di adempimento contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del d.Lgs.50/2016, qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione

dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi

e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità e alla sua accettazione da parte dell'A.D., si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente al RUP, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito. Il RUP, successivamente all'accettazione del Certificato di Verifica di Conformità, provvederà all'invio dello stesso, corredato del relativo dossier, alla 12^a Divisione di NAVARM.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotti 1, 2, 3 e 4:

- 90% dell'importo dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità
- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del relativo periodo di assistenza supplementare attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 5:

I pagamenti saranno effettuati trimestralmente, a valle della ricezione del Verbale di eseguita attività di cui all'Art. 8.9, nel seguente modo:

a. Prestazioni di ispezione iniziale:

100% dell'importo di ciascuna delle prestazioni di ispezione iniziale, eseguite entro ciascun trimestre di esecuzione contrattuale dopo l'emissione della relativa attestazione di regolare esecuzione.

b. Prestazioni di:

- allungamento vita/revisione dei contenitori missili TESEO con fornitura della documentazione e

certificazione di estensione vita;

- allungamento vita del contenitore missile TESEO ridotta, comportante la revisione del contenitore stesso e la fornitura della documentazione e certificazione di estensione vita;

- di riparazione del contenitore con fornitura delle necessarie parti di rispetto e relativa installazione;

- 90% dell'importo dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità

- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del relativo periodo di assistenza supplementare attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi dell'ultima in

ordine di tempo delle seguenti circostanze:

- 1) accettazione da parte del RUP del Certificato di verifica di conformità;
- 2) consegna integrale e regolare di quanto compreso nel lotto, accertata dall'ente destinatario;
- 3) ricezione da parte della 12^a Divisione della fattura elettronica.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascuna prestazione, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo del lotto fino ad un massimo del 6,79% dell'importo del lotto stesso.

18.2 Tutte le penalità comminate in base al precedente paragrafo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il

10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e

integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario intestato al nome della Società contraente presso la UNICREDIT BANCA S.p.A. sede di Roma (IBAN IT22L0200805351000003576157) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- Claudio PALOMBY cod. fisc.: PLMCLD58D29F839K;
- Silvia RAZZANTI cod. fisc.: RZZSLV57B62H501U;
- Massimo MAZZONESCHI cod. fisc.: MZZMSM62S25H501K;
- Letizia IULIANO cod. fisc.: LNILTZ76M49H501Q;
- Maria Cristina PAPINI cod. fisc.: PPNMCR69E65H501O;
- Anna ILLIANO cod. fisc.: LLNNA68T59G964R.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

L'Amministrazione della Difesa non sarà comunque ritenuta responsabile nel caso in cui i pagamenti siano stati eseguiti secondo l'indicazione del conto corrente bancario inserita nel presente contratto prima dell'arrivo della comunicazione di variazione.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Data la particolare natura della presente impresa, fatte salve le garanzie previste dalla legge, non è prevista alcuna altra forma di garanzia.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai

sensi dell'articolo n°8 bis, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n°633 in quanto le stesse sono riferite a beni destinati all'impiego a bordo di Unità Navali, a meno di quelle del lotto 3, per cui è dovuta l'IVA al 22% per un importo di € 38.659,71. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Roma, Via Monte Flavio n. 45, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha

trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta

registrazione del decreto approvativo del contratto.
In caso di mancata approvazione del contratto
l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle
somme versate per le spese contrattuali, aumentate
degli interessi legali decorrenti dalla data di
versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto
quest'atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali da me interpellate lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

P. LA SOCIETA'

Ing. Pier Paolo CICCIOLO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C.C., l'Istituto dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - (Clausola di Salvaguardia);

ART. 8 - (Termini di adempimento);

ART.17 - (Pagamenti);

ART. 26 - (Obblighi di condotta).

P. LA SOCIETA'

Ing. Pier Paolo CICCIOLO

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. Valerio CHIAPPERINI

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Livia MANISCALCO